

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1044

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANGHERI, TORTORELLA, SARTI ARMANDO, SPAGNOLI,
VIOLANTE, MACIS, BARBERA, LODI, GUALANDI, OLIVI,
CUFFARO, QUERCIOLI, RODA, BOCCHI, TRIVA**

Presentata il 19 dicembre 1983

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'insieme del terrorismo in Italia, sui suoi collegamenti interni ed internazionali e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi trova ragione nella lunga e generale impunità per tutti gli esecutori ed i mandanti dei fatti collegati a tutte le stragi compiute in Italia negli ultimi quindici anni e sulle quali non si è ancora avuta una verità legale come è avvenuto per le stragi di piazza Fontana, di piazza della Loggia, Peteano, il treno Italicus e la orrenda carneficina della stazione di Bologna.

L'immunità di queste stragi non può essere ricondotta puramente alla incapacità degli apparati giudiziari ed amministrativi in quanto sul non meno difficile versante del terrorismo delle Brigate ros-

se e delle altre organizzazioni ad esse affini, l'azione congiunta e decisiva degli apparati statali ha contribuito a raggiungere risultati efficaci e molto positivi mentre si sono individuati anche gli assassini dei giudici Occorsio e Amato, appartenenti ad opposta fazione terroristica.

Concreti risultati sono stati anche raggiunti, in questo ultimo periodo, contro le estese, ramificate e forti reti della camorra, della mafia, dei traffici di eroina e di armi, il che dimostra che nell'apparato dello Stato vi sono forze capaci e disposte al sacrificio per la difesa della democrazia e del Paese.

L'esigenza di una Commissione parlamentare viene motivata ampiamente nell'articolo uno della proposta di legge che configura l'ambito di intervento della stessa.

Vi è cioè l'esigenza di acquisire elementi nuovi che possono integrare le conoscenze già accertate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro.

Le numerose inchieste parlamentari istituite hanno rappresentato non solo un utile strumento di controllo del Parlamento ed una sede di accertamento di fatti che non debbono mai cadere nell'oblio delle istituzioni ma hanno anche rappresentato il segno costante di una difesa della giustizia e della democrazia.

Importanti squarci di verità sono emersi così in inchieste parlamentari, da quella già ricordata di via Fani a quella della P2. Anche l'inchiesta Sindona ha potuto accertare fatti incontrovertibili, e acquisire elementi sui quali poi si sta sviluppando l'azione dei vari organi amministrativi e giudiziari.

Per quanto attiene l'illustrazione delle norme della proposta di legge, valga ricordare che l'ambito dell'inchiesta è volto ad accertare:

Articolo 1. - La natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; le fonti di finanziamento alle quali attingono; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; gli eventuali collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi

italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta del terrorismo in Italia e le ragioni della mancata individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi nel periodo successivo al 1969 con particolare riferimento alle responsabilità di organismi pubblici.

Eguale necessario ed attuale è l'accertamento della struttura preposta ai compiti inquisitori e giudiziari e quali debbono essere gli organici e il livello di preparazione del personale, gli strumenti e i mezzi posti a disposizione.

Articolo 2. - È previsto un termine di un anno per i lavori della Commissione.

Articolo 3. - La composizione della Commissione ripete collaudate scelte avvenute per le altre analoghe commissioni.

Articolo 4. - I poteri della Commissione risultano uguali a quelli già previsti dalla Commissione Moro ed approvati dal Parlamento.

Articoli 5, 6 e 7. - Precisano gli atti che può compiere la Commissione in materia di acquisizione di atti e di menzione degli stessi, determina il vincolo del segreto d'ufficio per i componenti della Commissione come per i funzionari ed il personale e norme già in atto per altre commissioni.

L'articolo 7 stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione d'inchiesta su:

1) i gravi atti criminosi e terroristici tendenti al sovvertimento delle istituzioni accaduti in Italia; la natura e le caratteristiche fondamentali delle organizzazioni terroristiche operanti in Italia; le fonti di finanziamento alle quali attingono; quali siano i loro metodi di reclutamento; come e dove provvedano all'addestramento dei propri militanti; le eventuali connivenze di cui si siano avvalse; gli eventuali collegamenti tra i singoli movimenti terroristici italiani e centrali o organismi italiani o stranieri; quali siano i risultati della lotta del terrorismo in Italia e le ragioni che ostacolano l'individuazione dei responsabili delle stragi verificatesi nel periodo successivo al 1969 con particolare riferimento alle responsabilità di organismi pubblici; quali siano gli organici e il livello di preparazione del personale, e quali siano gli strumenti e i mezzi posti a disposizione;

2) i nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite in ordine al numero 1) dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1979, n. 597, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e l'assassinio di Aldo Moro.

ART. 2.

La Commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo precedente.

La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

ART. 3.

La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

Nell'inchiesta, che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale, non è opponibile il segreto di Stato, salvo per la materia cui si riferisce il terzo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Qualora venga eccepito il segreto di ufficio, la Commissione, se ritiene indispensabili ai fini dell'inchiesta la deposizione del teste e l'esibizione dei documenti, dispone che il teste deponga e

ordina il sequestro dei documenti richiesti.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

ART. 5.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.